

Sent.71/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano Coccoli presidente

Dott. Tommaso Salamone consigliere relatore

Dott. ssa Maria Riolo consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19330** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti del signor **Parodi Davide**, nato a Ortonovo (SP) il 31 gennaio 1972 ed ivi residente, in via Chiusura, 2 (cod. fisc. PRDDVD72A31G143F), rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Ridolfi del Foro della Spezia, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Massimo Ansaldo del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il loro studio in Genova, via Fieschi n. 1/13;

Visti gli atti di causa;

Udita, nella pubblica udienza del 13 marzo 2013, la relazione del consigliere Tommaso Salamone;

sentiti l'avv. Massimo Ansaldo per il ricorrente e il Pubblico Ministero in persona del Vice procuratore generale dott. Silvio Ronci;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 24 ottobre 2012 e notificato in data 6 novembre 2012 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Parodi Davide per sentirlo condannare al risarcimento, in favore dell'Amministrazione Provinciale della Spezia, della somma di euro **27.277,64** (ventisettemiladuecentosettantasette/64) oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché alle spese di giudizio, per il danno inferto alla predetta amministrazione per avere indebitamente percepito il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede dell'ente in La Spezia, pur dimorando nella stessa città.

Secondo l'esposizione fatta dal Requirente, il sig. Parodi Davide, consigliere eletto presso l'Amministrazione Provinciale di La Spezia e residente ad Ortonovo (SP), previamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza all'utilizzo della propria autovettura, ha richiesto e conseguito il rimborso, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Ente per svolgere le funzioni proprie del mandato.

Il medesimo ha percepito detti rimborsi dal 2004 al 2008, allegando le autocertificazioni attestanti i viaggi (di andata a ritorno) da lui effettuati dal comune di residenza (Ortonovo) a quello sede dell'ufficio (La Spezia) e la documentazione comprovante il pagamento dei pedaggi autostradali.

Sottolinea la Procura che la misura dei rimborsi veniva determinata sulla base della distanza chilometrica tra i due comuni (Km 31 e, dal 26.3.2008, Km 28, scegliendo il percorso più corto dal

sito www.viamichelin.it) moltiplicata per il costo chilometrico unitario tratto dalle tabelle ACI pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. Le spese per il più lungo percorso autostradale (pari a 37 chilometri), venivano rimborsate solo se il viaggio era documentato con il relativo ticket.

La Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria, a seguito di esposto anonimo, accertava che da ottobre 2005 a luglio 2008 il Parodi aveva occupato, in qualità di conduttore, l'appartamento sito in La Spezia, via Tommaseo, 45.

Tale circostanza di fatto sarebbe comprovata dalle seguenti dichiarazioni raccolte dal Nucleo di Polizia Tributaria di La Spezia, e più precisamente:

- dichiarazione della sig.ra Batolla Graziella, proprietaria dell'appartamento, che ha riferito di avere locato l'immobile di sua proprietà al Parodi dal mese di ottobre 2005 al mese di luglio 2008 per il canone mensile di euro 600,00, che veniva a lei corrisposto dal Parodi con assegno intestato "a me medesimo", essendo relativo a contratto non registrato;
- dichiarazione della signora Canapini Daniela, amministratrice del condominio, che ha affermato di ricordare di avere ricevuto comunicazione verbale dalla proprietaria che l'appartamento era abitato dal Parodi, il quale dal 2006 al 2008 ha provveduto ad effettuare i versamenti in conto corrente delle spese condominiali. La stessa ha prodotto copia fotostatica dei conti consuntivi 2006, 2007 e 2008 in cui il Parodi risulta conduttore dell'immobile;
- dichiarazione resa dal consigliere comunale Fabio Cenerini, militante dello stesso partito del convenuto, il quale ha ricordato che, tra la primavera del 2006 a quella del 2007, lo ha accompagnato ed è andato a prenderlo presso l'abitazione di via Tommaseo n. 45, ove lo stesso notoriamente dimorava.

Inoltre, l'accusa sottolinea che *“mentre per il limitato lasso temporale gennaio 2005-ottobre 2005 (quando non vi era ancora la disponibilità dell'alloggio di via Tommaseo, 45 a La Spezia) il numero dei viaggi autostradali (per il cui rimborso occorre produrre i tickets pagati) corrispondono ad una media di 16/17 viaggi mensili, la medesima documentazione dallo stesso esibita per il più ampio periodo ottobre 2005-luglio 2008 (per una spesa complessiva di 164,80 euro) corrispondono invece ad una media di circa 3/4 viaggi al mese”*.

Il Procuratore Regionale, ritenuta, in relazione ai predetti accertamenti, la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità amministrativa per danno all'Erario nei confronti del Parodi, previa rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, non avendo il medesimo presentato controdeduzioni, lo ha convenuto con il suindicato atto di citazione per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell'Amministrazione Provinciale della Spezia, della somma di euro **27.277,64** (ventisettemiladuecentosettantasette/64), pari ai rimborsi dallo stesso percepiti per viaggi dalla propria residenza anagrafica alla sede della Provincia e ritorno.

Il Procuratore, premesso che la residenza è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale, ai sensi dell' art. 43 c.c., e che l'art. 84, comma 3, del TUEL, nel prevedere il rimborso spese degli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune si riferisce non alla residenza anagrafica bensì a quella effettiva, imputa al convenuto di avere usufruito indebitamente dei rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla predetta disposizione.

La responsabilità viene contestata dal requirente *“a titolo di dolo, in quanto lo stesso, pur dimorando abitualmente a La Spezia dall'ottobre 2005 al luglio 2008, ha volutamente mantenuto la propria residenza anagrafica nel comune di Ortonovo ed ha ommesso di comunicare la nuova residenza effettiva proprio al fine di continuare ad usufruire dei rimborsi in modo indebito, traendo*

intenzionalmente in inganno l'Ente (che presumeva coincidenti residenza anagrafica e residenza effettiva) ...“

Il convenuto, si è costituito, a mezzo degli avv.ti Massimo Ansaldo e Matteo Ridolfi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 febbraio 2013.

I difensori chiedono preliminarmente la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del processo penale pendente presso il Tribunale della Spezia per il reato ex art. 640 c. 2 c.p., atteso che i fatti da accertare nel giudizio penale costituiscono antecedente logico-giuridico in tutto o in parte del presente giudizio per responsabilità amministrativo - contabile.

Nel merito la difesa deduce che l'immobile è stato condotto dall'ottobre 2005 al luglio 2008 personalmente dall'allora fidanzata (ora coniuge), signora Cinzia Faccardi, la quale occupò l'immobile nel periodo in cui prestava la propria attività lavorativa presso una società avente sede in La Spezia, dall'ottobre del 2005 al luglio 2008.

Il contratto fu sottoscritto, oltre che dalla Faccardi, anche dal Parodi al fine di dare le referenze richieste dalla proprietaria che la fidanzata non era in grado di fornire. Lo stesso, pur contribuendo al pagamento delle spese di affitto e di condominio per aiutare la fidanzata, avrebbe frequentato l'appartamento al solo fine di incontrarla saltuariamente.

Tanto premesso, i difensori contestano la veridicità delle dichiarazioni rese dalla proprietaria dell'immobile, signora Graziella Batolla, e dal sig. Cenerini Fabio.

La prima avrebbe preteso, infatti, di non registrare la locazione per motivi fiscali e non per venire incontro all'esigenza del Parodi di mantenere la residenza in Ortonovo. Quest'ultimo avrebbe inoltre in occasione delle trattative manifestato in modo non equivoco che conduttrice unica

dell'immobile era la signora Faccardi anche se lo stesso si era assunto volontariamente l'onere economico della locazione.

Il Cenerini avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere, in quanto condizionate da rapporti conflittuali sia pure all'interno della stessa forza politica.

Con riferimento alla discrasia rilevata fra il numero di tickets dei pedaggi autostradali pagati dal convenuto tramite dispositivo Telepass nel periodo ottobre 2005-luglio 2008 rispetto al periodo gennaio 2005-ottobre 2005, la difesa osserva che detta discrasia è dovuta al fatto che in quel periodo furono realizzate delle rotonde presso lo snodo stradale sulla S.P. Variante Aurelia alla periferia della città di Sarzana, che hanno consentito un risparmio sui tempi di percorrenza nella tratta Ortonovo-La Spezia, per cui non era più vantaggioso usare la tratta autostradale Carrara-La Spezia per raggiungere il capoluogo provinciale.

Inoltre, considerato che trattasi di fatti risalenti al periodo ottobre 2005 – luglio 2008, eccepisce la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo.

In subordine, chiede che la Corte eserciti il potere riduttivo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del T.U. della Corte dei conti.

La difesa così conclude:

“- in via pregiudiziale, per la sospensione del presente procedimento in attesa della sentenza penale definitiva;

- nel merito, per il rigetto delle domande formulate dal V.P.G. nei confronti dell'odierno convenuto poiché prescritte, infondate e non provate.

- comunque, per la riduzione del danno.

Vinte le spese diritti ed onorari.”

All'odierna pubblica udienza, l'Avv. Ansaldo, intervenendo per il convento, ha illustrato le argomentazioni svolte negli atti scritti, ribadendone tutte le conclusioni preliminari e di merito. Il Pubblico Ministero, in persona del Vice procuratore generale, dott. Silvio Ronci, ha confermato gli addebiti formulati in citazione; in particolare, si è opposto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, nella considerazione che, essendo stata omessa la registrazione del contratto di locazione, la residenza effettiva del convenuto non era conoscibile dall'Amministrazione provinciale, per cui nella specie ricorre l'ipotesi del doloso occultamento. Ha, quindi, concluso per la condanna del convenuto, come richiesto in citazione.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Provinciale della Spezia per avere il convenuto indebitamente richiesto e ottenuto il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede dell'Ente in La Spezia, pur dimorando nella stessa città.

Preliminarmente occorre esaminare la richiesta di sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa fino alla definizione del processo penale pendente presso il Tribunale della Spezia, atteso che entrambi si fondano sugli stessi fatti.

Al riguardo, osserva la Sezione che nel nostro ordinamento vige ormai il principio della separatezza ed autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, atteso che il nuovo codice di procedura

penale del 1988 non ha riprodotto l'art. 3 del codice precedente, che, ispirandosi al diverso principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello contabile, prevedeva l'obbligo di sospensione di quest'ultimo ove la cognizione del reato influisse sulla definizione della controversia.

Di conseguenza, esclusa la sussistenza di un obbligo di sospensione del processo contabile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e non essendovi particolari esigenze istruttorie, che pure, secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, potrebbero giustificare la sospensione facoltativa del processo, l'istanza di sospensione del giudizio va respinta.

Ancora in via preliminare, la Sezione deve farsi carico di esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla difesa, risalendo i fatti contestati al periodo ottobre 2005 – luglio 2008.

In proposito si osserva che il diritto al risarcimento del danno, nei giudizi di competenza della Corte dei Conti, è disciplinato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, in base al quale lo stesso " *si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*".

Ciò posto, l'eccezione è infondata in quanto le condotte illecite imputate al convenuto (mancata registrazione del contratto di locazione, produzione di richieste di rimborso per raggiungere dalla propria residenza il luogo di lavoro) implicano, oltre alla volontarietà delle stesse, l'occultamento doloso del fatto di danno, in relazione al quale il Legislatore con la norma suindicata (art. 1, comma 2) ha espressamente sancito il principio per cui la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta.

Dunque, nella specie, dovendosi ritenere la scoperta del fatto avvenuta in esito alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza (segnalazione di danno erariale del 21/2/2011), al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, in data 6 novembre 2012, il termine

prescrizionale era appena iniziato a decorre. Ciò senza considerare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito da tempo che in talune fattispecie criminose, quale quella per la quale il convenuto risulta imputato (truffa ex art. 640, c. 2, c.p.), in cui la volontà di occultare il danno deve ritenersi *in re ipsa*, cioè insita nelle concrete modalità di consumazione dei reati, l'inizio del termine di prescrizione va individuato, non nel momento in cui il fatto viene meramente scoperto, ma allorché il danno stesso viene accertato in tutte le sue componenti, a seguito del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale (cfr., ex plurimis, SS.RR., sentenza 25.10.1996, n. 63; Sezione Prima, 18.3.2003, n. 103; Sezione Seconda, 2.2.2004, n. 29; Sezione Terza, 16.1.2002, n. 10; Sezione App. Sicilia, 22.4.2004, n. 66; Sezione Liguria 28/4/2010 n. 144).

Passando al merito, il signor Parodi Davide, consigliere della Provincia della Spezia, previamente autorizzato dall'Amministrazione all'utilizzo della propria autovettura, ha conseguito dal 2004 al 2008 il rimborso delle spese di viaggio sostenute per effettuare il percorso di andata e ritorno Ortonovo (sede di residenza) - Spezia (sede dell'Ente), al fine di svolgere le funzioni proprie del mandato. Detto rimborso è stato conseguito, ai sensi dell'art. 84, comma 3, d.l. n. 267/2000, che prevede tale diritto per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente di appartenenza.

La Procura sostiene che gli importi percepiti dal Parodi a tale titolo, da ottobre 2005 a luglio 2007, sono stati richiesti ed ottenuti indebitamente, in quanto l'interessato risiedeva di fatto a La Spezia (sede dell'Ente) e costituiscono pertanto danno erariale, del quale lo stesso deve rispondere.

Al fine di verificare la fondatezza dell'azione promossa dalla Procura, occorre premettere che, come correttamente osservato dall'accusa, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, "*ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora abituale rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova*

contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento” (Cass. n. 22796/2009; cfr.: Cass. n. 11562/2003; n. 5713/2003; n. 15938/2008).

Ciò premesso, sulla base degli atti dell'indagine istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria La Spezia, la Sezione ritiene che vi siano sufficienti elementi probatori per ritenere accertato che il sig. Parodi nel periodo da ottobre 2005 a luglio 2008 avesse la propria residenza di fatto nel Comune di La Spezia, ove occupava, in qualità di conduttore, l'appartamento sito in via Tommaseo, 45.

Tale circostanza risulta provata, anzitutto, dalle seguenti concordi dichiarazioni rese da soggetti a conoscenza dei fatti al Nucleo di Polizia Tributaria di La Spezia in sede di sommarie informazioni.

In particolare, la sig.ra Batolla Graziella ha dichiarato di avere locato l'immobile di sua proprietà, sito in La Spezia, via Tommaseo, 45, al Parodi dal mese di ottobre 2005 al mese di luglio 2008 per il canone mensile di euro 600,00, che veniva a lei corrisposto dal predetto con assegno recante l'intestazione “*a me medesimo*”, essendo relativo a contratto non registrato, in quanto il Parodi aveva fatto presente di avere necessità di mantenere la residenza nel Comune di Ortonovo. Per lo stesso motivo non sarebbero state volturate le utenze (gas, luce e acqua), che erano rimaste intestate alla proprietaria.

Il fatto che il Parodi fosse effettivamente conduttore dell'immobile è confermato da quanto dichiarato dalla signora Canapini Daniela, amministratrice del condominio, la quale ha ricordato di avere avuto comunicazione verbale dalla proprietaria che l'appartamento era abitato dal Parodi, il quale provvedeva ad effettuare i versamenti in conto corrente delle spese condominiali. La stessa ha prodotto copia fotostatica dei conti consuntivi 2006, 2007 e 2008 in cui il Parodi risulta conduttore dell'immobile.

Né il valore di tale dichiarazione viene inficiato, come ritenuto dalla difesa, dalla circostanza che la stessa non abbia mai visto il Parodi; l'Amministratore, infatti, di norma non vive nel condominio ed incontra i conduttori solo se gli stessi partecipano alle assemblee, cosa che nella specie non si è verificata.

D'altra parte, la Canapini è un soggetto certamente meritevole di credibilità, atteso che non aveva alcun rapporto particolare né con la proprietaria né con il Parodi, che neppure conosceva. Pertanto, quanto dalla medesima dichiarato conferisce attendibilità alla testimonianza della Battolla, la quale poteva avere interesse a dichiarare che il Parodi era il conduttore dell'immobile per attribuire la mancata registrazione del contratto ad esigenze di quest'ultimo, anziché alla sua volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali.

La Canapini riferisce, infatti, di aver saputo nel 2006 dalla proprietaria che il Parodi abitava l'appartamento, quindi, in epoca non sospetta, in quanto anteriore all'indagine della Guardia di Finanza.

Il fatto, poi, che il Parodi abbia stabilmente abitato l'appartamento locato in La Spezia risulta comprovato dalle informazioni testimoniali rese alla Guardia di Finanza dal consigliere comunale Fabio Cenerini, militante dello stesso partito del convenuto, il quale ha dichiarato che, tra la primavera del 2006 a quella del 2007, *“è capitato spesso e volentieri di accompagnarlo o di andarlo a prendere per giri elettorali della Provincia, riunioni di partito e manifestazioni pubbliche presso l'abitazione di via Tommaseo n. 45”*, ove lo stesso notoriamente dimorava. Il predetto ha, inoltre, precisato di avere avuto modo di notare nello stesso periodo l'auto del Parodi parcheggiata di notte nelle vicinanze dell'abitazione e, a volte, negli spazi assegnati alla Provincia che aveva sede in zona limitrofa.

Il quadro probatorio sopra descritto risulta infine suffragato dalla circostanza dedotta dall'accusa che mentre per il limitato lasso temporale gennaio 2005-ottobre 2005 (quando non vi era ancora la disponibilità dell'alloggio di via Tommaseo, 45 a La Spezia) il numero dei viaggi autostradali (per il cui rimborso occorreva produrre i tickets pagati) erano in media di 16/17 al mese, dopo l'acquisizione della disponibilità dell'alloggio diventano circa 3/4 viaggi al mese.

Né la rilevanza di tale prova presuntiva risulta minimamente incrinata dalla deduzione della difesa, secondo cui le modifiche apportate in tale periodo alla viabilità (realizzazione di rotonde) non avrebbero reso più conveniente l'uso dell'autostrada, dal momento che, come sottolineato dal Pubblico Ministero, nel periodo successivo al rilascio dell'appartamento in La Spezia i viaggi in autostrada ripresero ad essere effettuati con la frequenza precedente alla sua acquisizione.

Alla luce degli elementi probatori sopra esaminati, il collegio ritiene incontrovertibilmente accertato che il convenuto, nel periodo ottobre 2005 – luglio 2007, abbia dimorato stabilmente nell'abitazione presa in locazione in La Spezia, senza che alcun rilievo possa avere, ai fini che ci occupano, la circostanza che l'immobile fosse condotto anche dalla fidanzata futura moglie dello stesso.

Di conseguenza, il sig. Davide Parodi deve essere condannato a risarcire alla Provincia della Spezia la somma di euro 27.277,64 dallo stesso indebitamente percepita a titolo di rimborso di spese di viaggio a lui non spettanti in quanto residente nel comune capoluogo della provincia, oltre a rivalutazione dai singoli esborsi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attrice,

condanna il sig. Davide Parodi al pagamento in favore della Provincia della Spezia della somma di euro 27.277,64 (ventisettemiladuecentosettantasette/64), oltre a rivalutazione monetaria dai singoli esborsi.

Dalla data di deposito della presente sentenza su detta somma saranno dovuti gli interessi legali fino al pagamento.

Condanna, inoltre, lo stesso al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro.237,20 (duecentotrentasette/20).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 marzo 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to(Tommaso Salamone)

f.to(Luciano Coccoli)

Deposito in Segreteria 6 maggio 2013

Il Direttore della Segreteria f.to (Carla Salamone)